



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

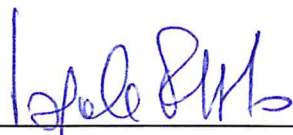
DECRETO

N. 61

IN DATA 09/05/2019

OGGETTO: Piano di profilassi, di risanamento e di controllo della tubercolosi bovina e bufalina e della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina. prosecuzione obbligatoria delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della regione per l'anno 2019

Il Responsabile dell'istruttoria


Dott. Pasquale Pizzuto

Il Direttore del Servizio


Dott. Michele Colitti

Il Direttore Generale per la Salute


Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta


Dott.ssa Ida Grossi



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 61

IN DATA 09/05/2019

OGGETTO: *Piano di profilassi, di risanamento e di controllo della tubercolosi bovina e bufalina e della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina. prosecuzione obbligatoria delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della regione per l'anno 2019*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il Dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

VISTA la legge 21 giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: "Programma Operativo Straordinario della Regione Molise";

DATO ATTO che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

Vista la Legge 9.6.64, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e Brucellosi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il D.M. 2.7.92, n. 453 "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 27.8.94, n. 651 recante "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 15.12.95, n. 592 recante "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 22.5.1999, n. 196 concernente l'attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Considerato che la Commissione Europea approva e finanzia di anno in anno i piani di eradicazione presentati dall'Italia relativi alle seguenti materie: Tubercolosi bovina, Leucosi bovina, Brucellosi bovina e Brucellosi ovi-caprina;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502;

Visto il D.P.R. del 30.04.1996, n. 317;

Visto il Regolamento CE n. 21/2004 del 17 dicembre 2004;

Visto il D. Lgs. n. 193 del 19.08.2005 relativo al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

Vista la L.R. 1.4.2005, n. 9 di riordino del S.S.R. e ss.mm.ii.;

Visto l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze e il Presidente della Regione Molise, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di G.R. n. 62 del 30.3.2007,

relativo al Piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2005, n. 311 e relativi atti conseguenti;

Vista la Decisione della Commissione 2014/91/UE che modifica la Decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi (*B. melitensis*) e brucellosi bovina, e la Decisione 2016/168/UE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da tubercolosi bovina;

Vista l'O.M. 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 7 dicembre 2017 "Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale.";

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 della Commissione del 26 Ottobre 2018 che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di determinate regioni italiane come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Vista la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 271 del 28-12-2018 "Piano Regionale Pluriennale Integrato Dei Controlli 2015-2019. Aggiornamento";

Visto il proprio precedente decreto n. 30 del 25 febbraio 2018;

Riconosciuta la necessità di proseguire nell'anno 2019 l'azione di profilassi, risanamento e controllo degli allevamenti bovini e bufalini dalla tubercolosi e brucellosi e del controllo degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate,

- di approvare l'Allegato A "Piano di profilassi, di risanamento e di controllo della tubercolosi bovina e bufalina e della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina. prosecuzione obbligatoria delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della regione per l'anno 2019", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in capo al Servizio Sanitario Regionale;
- di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute per gli adempimenti conseguenziali;
- di prendere atto che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018.

Il presente decreto, composto da n. 4... pagine e n. 1...allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito istituzionale e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

Dott. Angelo Giustini

Piano di profilassi, di risanamento e di controllo della tubercolosi bovina e bufalina e della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina. prosecuzione obbligatoria delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della regione per l'anno 2019.

Le operazioni di profilassi, risanamento e controllo dalla tubercolosi bovina e bufalina e dalla brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina saranno proseguite in forma obbligatoria in tutti gli allevamenti della Regione Molise anche nell'anno 2019;

Le operazioni di profilassi, risanamento e controllo devono essere eseguite a cura dei Servizi Veterinari dell'A.S.Re.M, in conformità delle norme contenute nelle leggi e decreti vigenti in materia. Per quanto attiene le operazioni di risanamento della brucellosi bovina e bufalina, *limitatamente alla sola provincia di Campobasso, U.I. ai sensi della normativa Comunitaria*, si applicano le deroghe di cui all'allegato A punto II/2 let. a del D.Lgs. n. 196/99, che prevedono la possibilità di ridurre ad una sola prova sierologica annuale i controlli di routine per la brucellosi bovina e bufalina negli allevamenti della regione;

Le operazioni di profilassi di cui al precedente punto rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato D.P.C.M. e impegnano il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M. e il Direttore UU.OO.CC. Sanità Animale dell'A.S.Re.M. a perseguire gli obiettivi sanitari e di profilassi di cui alle leggi citate in premessa e, nel caso specifico, sono finalizzate:

- a) a confermare alla Regione Molise, la qualifica di territorio di regione Ufficialmente Indenne da brucellosi ovina e caprina ai sensi della normativa Comunitaria;
- b) a confermare alla provincia di Campobasso, la qualifica di territorio di provincia Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina ai sensi della normativa Comunitaria;
- c) al raggiungimento di analogo obiettivo anche per il territorio della provincia di Isernia ai sensi delle normative Comunitarie, con l'obbligo, nel corso del corrente anno, di rientrare nei parametri quinquennali necessari per l'ottenimento della qualifica secondo quanto di seguito riportato:

Per il conseguimento della qualifica di territorio Ufficialmente indenne da **BRC** bovina e bufalina deve essere soddisfatta la sommatoria dei parametri che di seguito si riassumono:

- (1) *da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio B.abortus e almeno il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;*
- (2) *esiste un sistema d'identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del Regolamento (CE) n. 820/97, e*
- (3) *i casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'Autorità Competente.*

- d) al raggiungimento della qualifica, per l'intero territorio regionale, entro i termini stabiliti dalle normative Comunitarie, di regione Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina e bufalina, con l'obbligo, anche nel corso del corrente anno, di migliorare i risultati ottenuti negli anni precedenti, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo, di

rientrare nei parametri dei sei anni occorrenti per l'ottenimento della qualifica secondo quanto di seguito riportato:

Per il conseguimento della qualifica di territorio Ufficialmente indenne da **TBC** bovina e bufalina deve essere soddisfatta la sommatoria dei parametri che di seguito si riassumono:

*(a) la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0.1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi **sei anni** e almeno il **99,9%** degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi sei anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;*

(b) esiste un sistema d'identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97;

(c) tutti i bovini macellati sono sottoposti ad un'ispezione ufficiale post mortem;

(d) sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi.

Il Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, sulla base del monitoraggio dell'andamento della malattia, può revocare in qualunque momento la possibilità di deroga di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora la percentuale degli allevamenti infetti in provincia di Campobasso dovesse superare l'1% (uno per cento);

Ai fini di un più razionale ed efficiente utilizzo del personale veterinario dipendente, ed ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Rientro citato in premessa, il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M. e il Direttore UU.OO.CC. Sanità Animale dell'A.S.Re.M. provvederanno ad emettere idonee disposizioni;

Il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M., il Direttore UU.OO.CC. Sanità Animale dell'A.S.Re.M. e gli Agenti tutti della Forza Pubblica, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto e della attuazione delle misure di Polizia Veterinaria che vi sono connesse;